**Direzione Organismo di coordinamento**

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499099
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

All' **A.G.R.E.A**
agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it

All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it

All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it

All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it

All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it

All' Organismo Pagatore **della Regione Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it

Alle **Regioni e Province autonome**
Loro sedi



Documento a diffusione limitata

All’ **Agecontrol SPA**
protocollo@pec.agecontrol.it

*e, p.c.* Al **Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
Dir. Gen. delle politiche Internazionali e dell’Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport Coordinamento Commissione Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

All’ **AGEA - Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi**
Digitaltrasformation@agea.gov.it

All’ **RTI Lotto 3 - Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com

Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it

Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.cm

Al **CAA UNICAA**
caa@pec.unicaa.it

**OGGETTO:** *Disciplina del regime di condizionalità sociale - riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti o determinati pagamenti dello sviluppo rurale. Interscambio delle informazioni necessarie ad alimentare il fascicolo aziendale dell’agricoltore ai fini di assolvere le verifiche inerenti della condizionalità sociale.* ***Attività di controllo attribuite all’AGECONTROL.***



Documento a diffusione limitata

Facendo seguito alla nota n. 51545 del 26 giugno 2025, relativa alla disciplina del regime di condizionalità sociale, si comunica che è stata recentemente approvata dal Parlamento la legge 21 aprile 2026, n. 75, che all'articolo 17 *(Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale),* affida all'AGECONTROL attività di controllo sulle imprese agricole nella materia della condizionalità sociale[1].

Tenuto conto della rilevanza che l'Ordinamento UE attribuisce al rispetto della condizionalità sociale in agricoltura, nonché della specificità del contesto nazionale che ha indotto il legislatore a rafforzare il dispositivo sanzionatorio rilevante per la PAC estendendolo anche a misure di repressione del fenomeno del c.d. caporalato (art. 603-bis del C.P.)[2], le attività di controllo attribuite all'AGECONTROL sono integrate nell'ambito di specifiche analisi di rischio e pianificate anche nell'ambito della Cabina di regia per i controlli nel settore agroalimentare istituita dall'art. 16 della citata legge n. 75 del 2026.

Le suddette attività sono indirizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni che la regolamentazione UE e quella nazionale di attuazione hanno riconosciuto rilevanti ai fini della condizionalità sociale in agricoltura, e che risultano inserite in allegato tecnico a tutti gli strumenti convenzionali frattanto sottoscritti dall'AGEA con le Autorità competenti.

La normativa UE della PAC non consente di ridurre gli aiuti settoriali ai beneficiari per la mancata osservanza delle regole di condizionalità da parte di agricoltori aderenti alle OCM.

La ragione per la quale la condizionalità non si applica agli aiuti settoriali deriva dal fatto che una possibile riduzione del pagamento della PAC nel contesto della condizionalità sociale (e della condizionalità in generale) sanziona un comportamento scorretto di un singolo beneficiario. Non sarebbe equo ridurre un pagamento a un'organizzazione collettiva (come un'organizzazione di produttori) per il comportamento scorretto di uno dei suoi membri. Questo è proprio il motivo per cui il meccanismo di condizionalità si applica solo ai pagamenti della PAC in ambito SIGC sia FEAGA che FEASR concessi direttamente ai singoli beneficiari.

---

[1] Art. 17 *(Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalità sociale)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. L'AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'arti colo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonché agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.

1-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale».

[2] Art. 3 del decreto legislativo n. 188/2023 (*Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42*)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del Codice penale, l'autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda.».



Documento a diffusione limitata

Pertanto, la dissuasione per prevenire violazioni nel settore degli aiuti settoriali deve pertanto derivare soprattutto da una rigorosa applicazione della legislazione in materia di lavoro. A questo proposito, vale la pena ricordare a titolo di esempio la **direttiva 2009/52/CE** sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro per i lavoratori di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che all'articolo 7 prevede un elenco di possibili sanzioni molto dissuasive.

La direttiva 2009/52/CE sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro per i lavoratori di Paesi terzi è stata recepita con il D.lgs. n. 109/2012 (Sanzioni e provvedimenti contro i datori di lavoro che impiegano cittadini extracomunitari in soggiorno irregolare), che è stata integrata nel Testo unico immigrazione (D.lgs. 286/1998). Le sanzioni sono previste all' art. 22 co. 12, 12bis e 12ter del d.lgs.286/1998[3].

Per quanto attiene invece alle riduzioni degli aiuti PAC nelle fattispecie disciplinate dalla regolamentazione UE, analogamente a quanto già in essere con riferimento alle risultanze che pervengono dalle Autorità competenti (INL, VV.FF., Regioni – ASL e Carabinieri – Tutela del lavoro) con le quali sono stati sottoscritti atti convenzionali, anche in esito alle attività di controllo effettuate da AGECONTROL, ed ai relativi procedimenti di irrogazione delle sanzioni conclusisi con carattere di definitività, AGEA coordinamento provvede, mediante utilizzo delle funzionalità informatiche predisposte nel SIAN, al calcolo delle percentuali di riduzione degli aiuti PAC in ambito SIGC ed alla messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti.

IL DIRETTORE
(Salvatore Carfì)

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

'Firmato da SALVATORE CARFI
il 17-06-2026 19:17

[3] Art. 22, comma 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale.

Comma. 12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.



Documento a diffusione limitata